# CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LA FONDAZIONE "ISTITUTO SAN RAFFAELE-G.GIGLIO DI CEFALU'" PER IL PERIODO DI 24 MESI.

#### ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di lavanderia da svolgere per la Fondazione "Istituto San Raffaele – G.Giglio di Cefalù", per un numero presunto di posti letto occupati giornalieri di 220.

Resta fermo il possesso delle corrispondenti autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di che trattasi.

#### ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà la durata di 2 (due) anni dall'appalto, con la facoltà della Fondazione di procedere alla ripetizione del contratto per un ulteriore periodo di 2 (due) anni, con espresso provvedimento, previa verifica delle condizioni richieste dall'art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs 163/2006.

#### ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

Importo a base d'asta: €. 2,50 + IVA 20% giornaliere per singolo posto letto occupato, considerati i giorni dal lunedì al sabato, con esclusione dei festivi.

L'importo presunto dell'appalto, per la durata considerata di due anni, ammonta ad €. 335.500,00 + IVA 20% (€.671.000,00 + IVA 20% incluso eventuale rinnovo per ulteriori 2 anni), dimensionata a n. 305 giorni lavorativi annui e a n. 220 posti letto giornalieri occupati.

## ART. 4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:

La ditta aggiudicataria dovrà garantire, durante lo svolgimento del servizio, quanto di seguito riportato:

- a) Fornitura a noleggio (compreso nel prezzo a base d'asta comunicato) di lenzuola, federe, coperte e copriletto per un numero presunto di posti letto pari a 220 e, comunque, una disponibilità complessiva pari a 6 volte il numero di posti letto occupati;
- b) Le lenzuola e le federe dovranno essere fornite in cotone 100%;
- c) Le coperte dovranno essere fornite in lana ignifuga;
- d) Prelievo della biancheria sporca e consegna di quella pulita, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 9,00 presso i locali del Magazzino di questa Fondazione; il giorno del venerdì dovranno essere consegnate, presso il Magazzino di questa Fondazione, adeguate scorte per il fabbisogno di biancheria pulita anche per i giorni del sabato e della domenica o festivi infrasettimanali.
- e) Fornire i materiali (es.: adeguati sacchetti) che si renderanno necessari ai vari reparti per la raccolta della biancheria sporca e per la distribuzione di quella pulita;
- f) Il servizio di trasporto esterno, da e per lo stabilimento di lavanderia, dovrà essere effettuato esclusivamente con automezzi di proprietà della ditta aggiudicataria e svolto dalla stessa con l'osservanza di ogni precauzione dal punto di vista igienico-sanitario, in particolare con il rispetto del divieto di trasporto promiscuo di biancheria sporca/pulita sullo stesso automezzo;

- g) Il lavaggio, la disinfezione e la stiratura di tutti i capi di biancheria, piana e curva, nonchè delle divise del personale di proprietà della Fondazione, nonché di tutto il materiale che abbisogni, anche solo occasionalmente, della sottoposizione a lavaggio, quali tende, tappeti, ecc.;
- h) I detersivi e gli altri prodotti utilizzati dovranno essere pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia ed idonei ad assicurare alla biancheria, ed ai capi in genere, la necessaria morbidezza e confortevolezza, nonché idonee ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti, quali allergie, irritazione della pelle, ecc.;
- i) Lavaggio e sanificazione della biancheria delle Sale Operatorie;
- j) Ordinaria manutenzione, ove si rendesse eventualmente necessaria, come la sostituzione di bottoni e/o piccoli rammendi;
- k) Controllo della qualità e sostituzione della biancheria non più utilizzabile;
- l) Eventuale effettuazione del servizio, anche nei giorni festivi o fuori dagli orari indicati, in caso di fabbisogni straordinari e dietro tempestiva richiesta di questa Fondazione;
- m) Trattamento speciale, ai sensi della normativa vigente, di biancheria potenzialmente infetta (da materiale biologico) tramite opportuna raccolta in sacchi idrosolubili. La ditta aggiudicataria fornirà appositi sacchi per il contenimento della biancheria potenzialmente infetta, di robusto materiale polietilenico di specifico colore concordato, con annesso sacco idrosolubile, qualora intenda effettuare la disinfezione attraverso lavaggi speciali.
- n) La ditta aggiudicataria dovrà garantire processi di lavorazione differenziati per la biancheria di degenza, per il vestiario e per la biancheria infetta.
- o) La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire il servizio nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza.

# ART. 5 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'appalto verrà aggiudicato con la forma della procedura aperta indicata dall'art. 55 del D.Lgs 163/2006 in favore della Ditta che offrirà il prezzo più basso, tra le offerte ritenute conformi, ai sensi dell'art. 82 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.. La soglia di anomalia delle offerte viene individuata ai sensi dell'art. 86 D. lgs. 163/06.

La Fondazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente per l'Amministrazione.

### ART. 6 - DEPOSITI CAUZIONALI: PROVVISORIO E DEFINITIVO

La ditta dovrà, attraverso apposito documento (da inserire nella busta "B" - Documentazione Amministrativa), comprovare la costituzione del deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo biennale di €. 355.500,00, prestato ai sensi dell'art. 75 del D.lgs 163/2006, contenente, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 D.lgs 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Nel caso di costituende A.T.I. la predetta polizza deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e sottoscritta, almeno, dal rappresentante legale della capogruppo.

La ditta aggiudicataria dovrà comprovare la costituzione di un deposito cauzionale definitivo ai sensi e con le modalità dell'art. 113 del D.lgs163/2006.

La cauzione resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita allo scadere del contratto.

#### ART. 7 - PENALITA'

Non saranno ammesse offerte in variazione rispetto al presente Capitolato.

Questa Fondazione si riserva di esercitare le opportune verifiche igienico - sanitarie stabilite dalle norme vigenti.

L'accertata violazione delle disposizioni in materia igienico – sanitarie darà luogo a contestazioni della nostra Fondazione nei confronti della ditta aggiudicataria, che è tenuta a rispondere entro 15 giorni, comunicando i provvedimenti assunti al riguardo.

Ripetute violazioni danno il diritto, da parte della Fondazione, alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

#### ART. 8 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati a 90 giorni fine mese data di ricevimento della fattura, che dovrà essere emessa con cadenza mensile, a seguito del visto di regolare esecuzione del servizio, che sarà apposto dal Servizio Infermieristico ed esclusivamente per i posti letto giornalieri effettivamente occupati nei giorni dal lunedì al sabato, con l'esclusione dell'occupazione dei festivi.

### ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o subappaltare l'esecuzione di tutta o di parte del servizio oggetto del contratto, sotto pena di immediata risoluzione dello stesso e del risarcimento degli eventuali danni.

#### ART. 9 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Questa Fondazione ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi:

- In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi delle condizioni contrattuali, non eliminate a seguito di diffida formale da parte di questa Fondazione:
- Nel caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- Nel caso dell'eventuale rinvio a giudizio, nel corso del rapporto contrattuale, del legale rappresentante o di uno dei dirigenti dell'impresa, per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, in rispetto dell'art. 2 comma 2 della Legge Regione Sicilia n. 15 del 20/11/08;

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale salvo il risarcimento per i maggiori danni.

#### **ART. 10 - SPESE CONTRATTUALI**

Il verbale di gara approvato dalla Direzione Generale di questa Fondazione terrà luogo di contratto.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese burocratiche del contratto, bolli, registrazioni e qualsiasi altra spesa amministrativa.

## ART. 11 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia la competenza è del Foro di Termini Imerese.

## ART. 12 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Antonio Luca Salemi.